

Legge federale
concernente la promozione della partecipazione svizzera
all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale (INTERREG III)
per il periodo 2000-2006

dell'8 ottobre 1999 (Stato 14 marzo 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1999²,
decreta:

Art. 1 Principio

La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/99³.

Art. 2 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale semplice.

Art. 3 Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e l'utilizzazione dei crediti stanziati.

Art. 4 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

RU **2000** 609

¹ [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 14, 143 e 177 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² FF **1999** 2297

³ Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giu. 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU **1999** L 161).

Art. 5 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 2000⁴

⁴ DCF del 16 feb. 2000 (RU **2000** 610).